



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Legali



N. protocollo: 42/2025

IL REGIME TRANSITORIO PER LE VETTURE IN USO PROMISCOUO AL DIPENDENTE

Il c.d. Decreto Bollette (la modifica è stata apportata tramite l'articolo 6, comma 2-*bis*, D.L. 19/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. 60/2025) ha modificato la disciplina riguardante la determinazione del c.d. *fringe benefit* in capo al lavoratore dipendente che utilizza una vettura in uso promiscuo, introducendo una disciplina transitoria e una disposizione di salvaguardia.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

L'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, per individuare il *benefit* tassabile in capo al dipendente derivante dalla concessione dell'autovettura in uso promiscuo, rinvia ad apposite tabelle ACI approvate annualmente.

Il *benefit* è commisurato a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e presume una quota forfettaria di uso privato dell'auto; detta disposizione è stata modificata a opera del comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, L. 207/2024) proprio in relazione alla quota di utilizzo privato.

La Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo al dipendente (ridotto dell'eventuale addebito fatto dall'azienda al dipendente stesso) viene determinato come segue:

- risulta pari al 50% del *benefit* calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per le generalità dei veicoli;
- nel caso di veicoli ibridi *plug-in* tale percentuale è ridotta al 20%;
- nel caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica tale percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.

La Legge di Bilancio fa riferimento al 2025, con la conseguenza che la nuova disciplina non trova applicazione per i veicoli già immatricolati e già concessi in uso promiscuo al dipendente antecedentemente il 1° gennaio 2025 (per i quali si continua con le “*vecchie regole*”, ossia il *fringe benefit* viene determinato in maniera crescente sulla base dell'ammontare di anidride carbonica emessa dal veicolo).

Le recenti modifiche

Con il c.d. Decreto Bollette è stato inserito il comma 48-*bis* all'articolo 1, L. 207/2024, secondo cui l'applicazione della “*vecchia*” modalità di determinazione del *fringe benefit* trova applicazione anche per:

via IV Novembre, 10 - Crema (CR) Italia - tel. +39 037381401 fax +39 0373250560

codice fiscale e partiva iva 01374160198

e-mail: studio@studiozaniboni.com - web: www.studiozaniboni.com

Codice Destinatario SUBM70N



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

- i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (c.d. “*regime transitorio*”);
- i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (c.d. “*clausola di salvaguardia*”).

In quest’ultimo caso occorre quindi attivarsi entro fine mese per fruire della precedente modalità di determinazione del *benefit*, che risulta quasi sempre più vantaggiosa.

I chiarimenti di Assonime

Con riferimento al regime transitorio, Assonime rileva che la nuova norma fa riferimento alla “*concessione in uso promiscuo*” del veicolo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, senza fare riferimento né alla “*data di stipula del contratto*” con il dipendente, né alla “*data di immatricolazione*” del veicolo. La nuova norma potrebbe quindi essere interpretata nel senso di considerare rilevante la data in cui l’impresa ha concesso il veicolo in uso ai dipendenti, senza necessità di “*collegare*” il veicolo a un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente. A detta di Assonime, il vecchio regime continuerebbe quindi a operare, anche per gli anni successivi al 2024, per i veicoli immatricolati dopo il 1° luglio 2020 e concessi in uso a un dato dipendente con contratto stipulato dopo la predetta data e che siano oggetto di proroga o riassegnazione ad altro dipendente dopo il 31 dicembre 2024.

Analoghe considerazioni anche per la clausola di salvaguardia: si dovrebbe pertanto applicare il regime previgente in tutti i casi in cui, in relazione ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia destinato dall’azienda all’uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 e fino a quando il veicolo rimanga, senza soluzione di continuità, destinato a tale funzione. Questo anche nel caso di proroga del contratto ovvero di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.

Evidentemente si tratta di interpretazioni che, seppur autorevoli, dovranno essere confermate dall’Amministrazione finanziaria.